

Roma, 27 luglio 2026

Al Presidente dell'8ª Commissione permanente

Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica

Senato della Repubblica - Roma

Testo Audizione della **Federazione Gilda-Unams** sull'Atto del Governo n. 421 "Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione"

Presidente, Senatrici e Senatori,

ringraziamo la Commissione per l'audizione su un provvedimento che, pur avendo un impianto di "governance" e coordinamento nazionale dell'IA, incide in modo concreto su **infrastrutture, cybersicurezza, approvvigionamenti digitali e capitale umano** della PA e, per la parte che qui ci interessa maggiormente, sul **sistema educativo** (scuola, CPIA, università, AFAM, ITS Academy) e sulle sue ricadute organizzative.

La Federazione **Gilda-Unams**, rappresentativa del personale del comparto **Scuola, Università, Ricerca e AFAM**, valuta positivamente l'impostazione generale del Capo III (artt. 35-43), che colloca l'Intelligenza Artificiale non come "moda" tecnologica, ma come tema di **cittadinanza digitale, responsabilità, diritti e sicurezza**.

In questo quadro, è utile ribadire un principio: l'innovazione tecnologica non è mai neutrale e richiede governo responsabile, trasparenza e orientamento al bene comune, affinché non produca nuove forme di disumanizzazione e disuguaglianza.

Anche recenti episodi di sicurezza che hanno coinvolto OpenAI e l'ecosistema Hugging Face, come osservato da autorevoli analisi (tra cui quella di Luciano Floridi), confermano che l'elemento

decisivo non è “la lama”, ma le scelte di governance: il rischio nasce spesso da decisioni organizzative e gestionali (regole, controlli, configurazioni, accessi) più che dalla tecnologia in sé. Per questo servono responsabilità chiare, standard minimi e presidi di cybersicurezza, evitando approcci “a velocità massima” accompagnati da meri comunicati di principio.

Entrando nel merito, emerge chiaramente che l'Atto n. 421 non disciplina in alcun punto la responsabilità civile per i danni causati da un sistema di IA. Si tratta di un vuoto che risale alle stesse fonti sovraordinate: né il Regolamento (UE) 2024/1689 né la legge delega n. 132/2025 affrontano la materia. Tra le criticità del testo si segnala pertanto l'opportunità di introdurre un principio di responsabilità del fornitore e/o operatore del sistema di IA per i danni cagionati dal suo funzionamento, anche in vista del recepimento, entro il 9 dicembre 2026, della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi, che estende tale regime anche al software e ai sistemi di IA.

1) Art.35 - Scuola: IA come educazione critica, non come adempimento

Condividiamo l'impostazione dell'art.35, che collega l'intelligenza artificiale alle finalità dell'educazione civica e della cittadinanza digitale: è la cornice corretta per promuovere negli studenti pensiero critico, consapevolezza delle implicazioni etiche, sociali e civiche e capacità di uso responsabile.

La formula "possono promuovere" affida l'attuazione sull'autonomia scolastica senza risorse dedicate: le scuole con maggiore capacità organizzativa potranno attivare percorsi IA più facilmente di quelle con minori risorse, che dipenderanno interamente dai canali di formazione docenti già esistenti.

L'autonomia scolastica, se non accompagnata da riferimenti comuni, rischia di produrre applicazioni diseguali e, di fatto, scuole “di serie A e di serie B” sul piano delle competenze digitali e dell'IA.

Per questo chiediamo che l'attuazione della norma – attraverso linee guida e Indicazioni nazionali aggiornate – definisca **standard minimi nazionali** di competenze in materia di IA, differenziati per ciclo e grado, con obiettivi di apprendimento chiari e con esempi operativi di “buone pratiche” e di

“usi non corretti”, in particolare con riferimento all’IA generativa (plagio, dipendenza, disinformazione, sostituzione del lavoro dello studente).

Inoltre, l’integrazione dell’IA nella prospettiva STEAM e nella didattica va ancorata a un principio non negoziabile: **l’IA deve essere strumento e oggetto di educazione critica**, non una scorciatoia valutativa né una sostituzione del processo formativo.

Con specifico riguardo all’IA generativa – richiamata nell’aggiornamento delle Indicazioni nazionali – riteniamo necessario che siano esplicitati tre capisaldi:

- la distinzione tra **uso assistivo** (supporto a studio, rielaborazione, inclusione) e **uso sostitutivo** (produzione non supervisionata);
- la **centralità del docente** nella progettazione didattica, nella verifica e nella valutazione;
- regole chiare per prevenire **plagio, dipendenza e disinformazione**.

Occorre prevedere che l’aggiornamento di Indicazioni e linee guida includa un **quadro nazionale di “policy scolastica” sull’IA**, con principi comuni, esempi di pratiche ammesse e non ammesse, criteri per compiti e verifiche, gestione di citazioni, attribuzioni e indicazioni sull’uso in classe e a casa.

2) Art.36 - Emergenza educativa: social, piattaforme e ambienti IA

È positiva la previsione dell’art.36 di un **piano di formazione rivolto ai docenti** e di **interventi educativi per studenti e famiglie**, finanziati a valere sul PN **“Scuola e Competenze 2021–2027”** (fino a 100 milioni): la finalità è pienamente condivisibile perché l’impatto dei social e degli ambienti digitali-relazionali basati su IA incide direttamente su **benessere, sicurezza e tutela dei minori**.

Proprio per questo è decisiva un’alleanza educativa tra istituzioni, scuola e famiglie, perché la tutela dei minori nello spazio digitale non può ridursi a interventi episodici né essere scaricata sui singoli.

Perché la misura sia realmente efficace, però, occorre evitare che si traduca in iniziative **episodiche e frammentate**, ridotte a mera “educazione all’uso” senza un adeguato presidio della dimensione **relazionale e psicopedagogica**, e senza scaricare l’onere organizzativo sulle scuole e sui docenti.

Condizione di efficacia: non basta una formazione “una tantum”. Servono **strumenti operativi replicabili e supporti stabili**, in particolare:

- **materiali didattici validati**;
- **toolkit** per scuole e famiglie;
- **reti territoriali** e raccordo con la comunità educante (anche tramite sportelli e servizi del territorio);
- **monitoraggio** con indicatori espliciti di efficacia (partecipazione, ricadute educative, riduzione delle criticità segnalate).

3) Art.37 - Formazione docenti e alfabetizzazione studenti: nessun obbligo fuori contratto

L'art.37 demanda a un decreto del MIM la definizione di criteri e modalità della **formazione in materia di IA** per il personale docente (in ingresso e in servizio) e per i CPIA, prevedendo anche interventi rivolti agli studenti (uso etico e critico, contrasto alla disinformazione, riduzione del divario digitale, attenzione a BES e svantaggio).

La **Federazione Gilda Unams** è favorevole alla crescita delle competenze professionali dei docenti sull'IA ma respinge ogni interpretazione che trasformi la formazione in un **nuovo obbligo di servizio** imposto fuori dalle regole contrattuali e dalle deliberazioni degli organi collegiali.

Ribadiamo un principio netto: la formazione è “obbligatoria” **solo se svolta in orario di servizio**; qualora comporti il superamento dei limiti delle attività funzionali, le ore eccedenti devono essere **riconosciute e retribuite** secondo CCNL. Nessuna innovazione può legittimare forme di “volontariato” mascherato.

È importante, inoltre, che la formazione sia metodologica e non solo tecnica, orientata non solo sul mezzo ma sul processo di apprendimento, poiché la tecnologia senza una visione pedagogica non fa che velocizzare una didattica inefficace. È innegabile che l'IA non sostituisce la spinta motivazionale, l'ascolto o la mediazione relazionale, anzi, dovrebbe servire soprattutto a liberare tempo per la relazione umana.

Chiediamo inoltre che le misure attuative fissino **requisiti minimi vincolanti** per evitare sovraccarichi impropri sulle singole scuole: garanzie su **sicurezza e privacy** degli strumenti adottati,

chiarezza su **responsabilità e sorveglianza umana**, criteri tecnici e organizzativi che impediscano scelte non controllate e disomogenee tra istituti (anche in materia di procurement e conformità degli ambienti digitali).

Quanto ai **comitati tecnico-etici territoriali** promossi dagli USR, possono avere utilità solo se configurati come supporto reale e non come ulteriore livello burocratico: non devono duplicare figure e strutture già presenti, devono essere interdisciplinari (pedagogia, diritto, privacy, cybersecurity, inclusione) e coordinarsi con i presidi esistenti (team digitale, animatore digitale, referenti bullismo e cyberbullismo), evitando sovrapposizioni e adempimenti aggiuntivi.

4) Artt. 36 e 37 - Congruità delle risorse

Quanto alla congruità delle risorse stanziare per la formazione dei docenti in materia di IA e di uso consapevole degli strumenti digitali, si osservano due distinti interventi: l'art. 36 destina 100 milioni di euro (PN Scuola e Competenze 2021-2027) al piano formativo sull'emergenza educativa legata a social media e IA, mentre l'art. 37 fa leva sugli 800 milioni della Missione 4 PNRR, integrati da ulteriori 100 milioni ex DM 10 aprile 2026, per la formazione IA generale del personale docente. In entrambi i casi la Relazione tecnica ne afferma l'adeguatezza in termini generali, senza tuttavia indicare un target numerico di docenti da formare, un costo unitario di riferimento o una durata minima dei percorsi — elementi che, a differenza di quanto avvenuto per il precedente intervento PNRR (per il quale sono riportati dati puntuali: 909.454 formati, 131.181 percorsi), non consentono una verifica quantitativa della sufficienza delle risorse rispetto agli obiettivi dichiarati.

5) Art.38 – CPIA, alfabetizzazione adulti

Valutiamo positivamente l'attenzione all'istruzione degli adulti: alfabetizzare all'IA significa anche **inclusione sociale e lavorativa**. Ma, come per la scuola, chiediamo strumenti comuni e criteri minimi per evitare che l'offerta dipenda da partnership episodiche e diseguali sul territorio. Inoltre, devono essere affrontate alcune criticità peculiari dei CPIA. Innanzitutto, il divario digitale e la carenza di dispositivi e di connettività: si deve tenere conto che gli studenti dei CPIA (migranti, adulti in cerca di riqualificazione, persone che riprendono gli studi) presentano livelli di

competenza digitale estremamente variegati, per cui introdurre strumenti di IA senza un'adeguata alfabetizzazione di base rischia di creare un'ulteriore barriera anziché un aiuto.

Esistono poi barriere linguistiche rilevanti che ostacolano l'utilizzo dell'IA e inoltre gli algoritmi possono veicolare degli stereotipi: in classi fortemente multiculturali, questo rischia di penalizzare la valorizzazione del vissuto e delle identità degli studenti, laddove l'educazione degli adulti deve privilegiare la motivazione, l'ascolto e il riconoscimento della storia personale del discente.

Da ultimo, il problema della tutela dei dati per utenze fragili: molti utenti dei CPIA (richiedenti asilo, minori non accompagnati, detenuti) appartengono a categorie vulnerabili. L'inserimento dei loro dati in piattaforme terze pone serie questioni di riservatezza.

6) Artt.41-43 - Università, AFAM, ITS e ricerca: raccordo stabile con la scuola

Le misure previste per **università, AFAM, ITS Academy ed enti di ricerca** sono nel complesso condivisibili e coerenti con il quadro europeo: valorizzano le attività di **alfabetizzazione, formazione e divulgazione** (art.41), promuovono l'**integrazione di contenuti formativi sull'IA nei corsi** con attenzione a **diritti fondamentali e cybersicurezza** (art.42) e rafforzano **ricerca, trasferimento tecnologico e spazi di sperimentazione** (art.43).

Resta però una questione di fondo: dalla lettura degli articoli 41, 42 e 43 emerge che alle università vengono affidati compiti nuovi e impegnativi senza prevedere risorse aggiuntive e senza chiarire in modo sufficiente come debba essere riconosciuto il lavoro del personale coinvolto.

- a) Art. 41.** L'obiettivo di promuovere attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione sull'intelligenza artificiale, anche attraverso accordi con pubbliche amministrazioni, imprese ed enti senza scopo di lucro, è condivisibile. Tuttavia il testo richiama soltanto professori, ricercatori e tecnologi. Non si comprende per quale motivo non venga esplicitamente considerato il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, che già oggi gestisce laboratori, infrastrutture informatiche, banche dati, piattaforme digitali, biblioteche e servizi di supporto alla ricerca e alla didattica, e che spesso dispone di competenze indispensabili per realizzare concretamente le attività previste.

Merita inoltre attenzione il comma 3, che collega tali attività alla valutazione della carriera scientifica e didattica: senza criteri chiari, il rischio è di creare nuove disparità, poiché non tutte le università hanno le stesse possibilità di stipulare accordi con imprese o amministrazioni e non tutti i settori disciplinari offrono le medesime opportunità. Prima di collegare queste attività alla valutazione delle carriere occorre chiarire chi può partecipare, con quali modalità, sulla base di quali criteri e con quale riconoscimento, anche economico. Deve essere altrettanto chiaro che tali attività sono volontarie e non possono trasformarsi in un ulteriore carico di lavoro gratuito.

Il sistema dell'**Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)** sta vivendo una profonda evoluzione che lo vede all'avanguardia nell'integrazione delle nuove tecnologie. In questo scenario, l'intelligenza artificiale viene introdotta, non per sostituire la creatività e il talento umano, ma come strumento a supporto dell'ideazione e della produzione artistica, come dimostrano i numerosi progetti di ricerca internazionali già attivi e finanziati dai fondi PRIN (si segnalano, tra gli altri, *Enacting Artistic Research* con il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma e l'Accademia di Belle Arti di Roma e *Human After Code*, Conservatorio "G. Martucci" di Salerno, Accademia Belle Arti di Napoli, ISIA di Roma). Per affrontare i futuri cambiamenti creativi e amministrativi, le istituzioni AFAM hanno già avviato la formazione specifica del personale docente e amministrativo tramite fondi ministeriali. In tale contesto, occorre prevedere ulteriori specifici fondi destinati all'incentivazione del personale, comunque garantendo il riconoscimento e la volontarietà dell'attività. In sintesi, l'AFAM potrà ben concorrere alla formazione delle future generazioni attraverso le competenze del proprio personale docente e tecnico amministrativo.

- b) Art. 42.** L'impostazione è positiva: introdurre nei corsi universitari una formazione sull'IA che includa, non soltanto aspetti tecnici, ma anche profili giuridici, etici, sociali e di sicurezza. L'attivazione di nuovi insegnamenti, moduli interdisciplinari, laboratori e tirocini richiederà però un lavoro didattico, tecnico e amministrativo rilevante: modifica dei corsi di studio, predisposizione o aggiornamento di regolamenti, adeguamento delle piattaforme,

organizzazione dei laboratori e gestione delle procedure. Il problema è che l'articolo 51 prevede l'invarianza finanziaria: si chiede agli atenei una trasformazione importante con risorse e dotazioni di personale che, in molti casi, sono già insufficienti.

Se l'intelligenza artificiale è considerata scelta strategica per il sistema universitario, devono essere previsti finanziamenti specifici e nuovo personale. Non è realistico pensare che l'intero processo possa reggersi aumentando ulteriormente i carichi di lavoro del personale in servizio. In altri Paesi europei scelte analoghe sono state accompagnate da investimenti dedicati: in Germania fino a 133 milioni di euro per introdurre l'IA nella formazione universitaria (81 atenei coinvolti); in Spagna stanziamenti dedicati per percorsi universitari e programmi interdisciplinari di ricerca, con ulteriori risorse per cattedre universitarie; nel Regno Unito un pacchetto di 118 milioni di sterline per formazione avanzata e competenze nell'IA, oltre a 54 milioni destinati alla ricerca universitaria su IA sicura e affidabile. Il confronto mostra che una trasformazione di questa portata non può essere impostata a costo zero senza rischiare di ampliare le differenze tra atenei.

Va inoltre valutato con attenzione il tema del monitoraggio affidato al MUR e degli indicatori definiti, sentita l'ANVUR: occorre evitare che la qualità della formazione venga misurata in modo meramente quantitativo (numero di corsi, moduli, CFU), con il rischio di produrre soprattutto adempimenti burocratici e ricadute indirette sulla distribuzione delle risorse tra atenei.

- c) **Art. 43.** Le misure su convenzioni con imprese, trasferimento tecnologico, dottorati cofinanziati, spin-off e assegnazione temporanea di personale alle Autorità nazionali competenti possono essere utili, ma devono essere costruite salvaguardando l'interesse pubblico. In particolare, infrastrutture, dati e competenze sviluppati anche con finanziamenti pubblici non possono essere messi a disposizione di soggetti privati senza regole chiare sulla proprietà dei risultati, sulla trasparenza delle convenzioni e sul ritorno economico per l'università e per il personale coinvolto.

Quanto all'assegnazione temporanea del personale (fino a tre anni), il testo prevede correttamente l'assenso dell'interessato ma non chiarisce aspetti essenziali: trattamento

economico, eventuale compenso aggiuntivo, sostituzione nella struttura di provenienza, riconoscimento dell'esperienza maturata e garanzie al rientro. Inoltre, emerge una disparità: per professori e ricercatori le attività svolte sono considerate ai fini della valutazione e degli scatti stipendiali; per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario non è previsto un riconoscimento analogo.

La **Federazione GILDA-UNAMS** ritiene pertanto necessario intervenire sul testo prima dell'approvazione definitiva: servono risorse aggiuntive, il riconoscimento esplicito del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, la volontarietà e la remunerazione delle attività ulteriori e garanzie precise per il personale temporaneamente assegnato. Occorre inoltre prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali ogni volta che l'attuazione del decreto incida sull'organizzazione del lavoro, sui carichi, sulla formazione, sulla valutazione e sul trattamento economico del personale.

L'innovazione è necessaria ma non può essere realizzata a costo zero: se si attribuisce alle università un ruolo centrale nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, bisogna mettere gli atenei e il loro personale nelle condizioni concrete di svolgerlo.

7) Art. 40 - Asimmetria sanzionatoria

Condivisibile, nella prospettiva della tutela del lavoratore, il coordinamento tra l'art. 40 e l'art. 11 della legge n. 132/2025 che vieta le decisioni relative al rapporto di lavoro basate unicamente su trattamento automatizzato, riservando la decisione finale a una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo (comma 1), nel rispetto della dignità del lavoratore (comma 2).

Si segnala tuttavia un'asimmetria nel regime sanzionatorio: mentre il comma 1 vieta l'automazione esclusiva per un ampio novero di decisioni (costituzione, modificazione e risoluzione del rapporto, provvedimenti disciplinari), il comma 4 prevede la nullità solo per il licenziamento intimato in violazione del comma 1. Non risulta specificata la conseguenza giuridica per un atto interamente demandato all'IA che riguardi, ad esempio, l'assunzione, la modifica del rapporto o la sanzione disciplinare diversa dal licenziamento. Sarebbe pertanto opportuno prevedere, per le fattispecie di cui al comma 1 non coperte dalla nullità del comma 4, rimedi equivalenti già noti all'ordinamento

giuslavoristico, nonché valutare l'introduzione di un profilo di responsabilità per l'omesso esercizio del potere di controllo da parte del soggetto tenuto alla vigilanza sul sistema di IA.

8) Assenza di strumenti di sostegno al reddito e riqualificazione per il settore privato

Si rileva che il decreto disciplina la riqualificazione professionale connessa all'IA solo per i dipendenti pubblici (art. 39) e, in termini generali, per la popolazione adulta tramite i CPIA (art. 38), senza prevedere strumenti di sostegno al reddito o di finanziamento della transizione per i lavoratori del settore privato il cui impiego risulti significativamente impattato dall'introduzione di sistemi di IA.

Sarebbe opportuno valutare l'estensione o il potenziamento di strumenti già esistenti nell'ordinamento (Fondi di solidarietà bilaterali ex d.lgs. 148/2015, Fondo Nuove Competenze, programmi GOL), eventualmente alimentati da un contributo di scopo a carico dei fornitori di sistemi di IA ad alto rischio, sul modello dei contributi settoriali già previsti in altri ambiti del diritto del lavoro.

Tra le opzioni sul tavolo del dibattito pubblico, anche in sede europea, figura inoltre l'introduzione di forme di prelievo sui servizi digitali (comprensivi di quelli basati su IA), richiamato dal Parlamento europeo tra le possibili nuove risorse nella propria posizione sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (comunicato del Parlamento europeo del 28 aprile 2026), nonché, in una prospettiva più ampia, l'ipotesi di forme di reddito di base universale finanziate da un prelievo sui soggetti che traggono maggior valore dall'automazione dei processi produttivi.

Va segnalato che il prelievo sui servizi digitali, comprensivo di quelli basati su sistemi di intelligenza artificiale a livello UE, resta allo stato attuale, un'opzione in discussione (ritirata dalla Commissione nel 2025, ora riproposta dal Parlamento marginalmente come opzione di riserva per il QFP 2028-2034), non una proposta con iter legislativo avviato.

9) Profili di particolare interesse per l'8ª Commissione (infrastrutture, sicurezza, procurement) e presidi trasversali

È opportuno ricordare che l’ecosistema dell’IA è anche materiale e infrastrutturale: richiede capacità di calcolo, reti e data center con consumi significativi di energia e risorse, con possibili ricadute ambientali e territoriali.

Senza entrare nel merito tecnico delle Autorità competenti, evidenziamo alcuni profili che ricadono pienamente nell’ambito di competenza dell’8ª Commissione e che, se non adeguatamente presidiati negli atti attuativi, rischiano di indebolire l’efficacia complessiva delle misure.

1. **Cybersicurezza**

L’estensione dell’impiego di sistemi di IA nella scuola e nella pubblica amministrazione amplia lo spazio d’attacco e rende necessarie **garanzie minime uniformi** (standard tecnici, procedure, supporto operativo). È essenziale evitare che la gestione della sicurezza venga demandata, di fatto, alle singole istituzioni con soluzioni disomogenee e responsabilità non sostenibili.

2. **Infrastrutture e dotazioni**

Le misure sull’IA presuppongono **connettività adeguata**, ambienti digitali affidabili e dispositivi idonei. In assenza di tali condizioni, l’innovazione rischia di tradursi in un fattore che **amplifica i divari territoriali** e tra istituzioni, invece di ridurli.

3. **Procurement e forniture**

Occorrono criteri minimi nazionali per l’acquisizione di strumenti e servizi (in particolare: **sicurezza, trasparenza, tutela dei minori e conformità privacy**), così da prevenire acquisti disomogenei, soluzioni opache e piattaforme non adeguatamente verificate.

Accanto a questi elementi, chiediamo che nel testo o negli atti attuativi siano chiariti e resi operativi alcuni **presidi trasversali**:

- **Privacy e protezione dei dati (con particolare attenzione ai minori)**: indicare condizioni minime e criteri operativi per l’uso di strumenti IA che possano trattare dati di studenti o materiali didattici prodotti in classe.
- **Responsabilità e trasparenza**: promuovere una cultura della **sorveglianza umana** e della tracciabilità delle attività, con regole chiare, evitando al contempo derive di controllo invasivo.

- **Riduzione delle disuguaglianze:** ogni intervento deve essere progettato per ridurre (non aumentare) i divari in termini di infrastrutture, connettività, dotazioni e competenze.

10) Conclusioni e richieste

La **Federazione Gilda-Unams** chiede che, nel parere parlamentare sull'Atto n. 421, siano inserite almeno le seguenti **condizioni**:

a) **Standard minimi nazionali**

Definire livelli essenziali di competenza in materia di IA per gli studenti (per ciclo e grado) e requisiti minimi per **contenuti e qualità** della formazione dei docenti, così da evitare applicazioni diseguali tra territori e istituzioni.

b) **Tutela contrattuale e organizzativa del lavoro docente**

Escludere ogni forma di **obbligo extra-contrattuale**: la formazione può essere considerata obbligatoria solo se svolta **in orario di servizio**; eventuali attività eccedenti devono essere **riconosciute e retribuite** secondo CCNL, con adeguato supporto organizzativo alle scuole.

c) **Requisiti minimi per strumenti e ambienti IA**

Prevedere criteri nazionali vincolanti per l'adozione di strumenti IA nelle istituzioni educative, con particolare riferimento a **privacy, sicurezza, tutela dei minori e trasparenza** (includere indicazioni su procurement e conformità).

In questa prospettiva, anche dati, piattaforme e infrastrutture digitali vanno considerati fattori che incidono sul bene comune e sull'uguaglianza delle opportunità: per questo servono requisiti chiari, verificabili e uniformi a livello nazionale.

d) **Monitoraggio e valutazione di impatto**

Rafforzare il monitoraggio dell'efficacia e degli effetti delle misure su didattica e apprendimento, benessere degli studenti, riduzione dei rischi e **riduzione dei divari** (territoriali e socioeconomici).

e) **Raccordo stabile scuola–università e AFAM–ricerca**

Assicurare un coordinamento strutturato e continuativo per trasferire alle scuole

competenze, materiali e supporto, evitando che la scuola resti sola nella gestione di policy, strumenti e responsabilità operative.

f) Responsabilità, tracciabilità e rimedi in caso di danno

Prevedere, nel decreto o negli atti attuativi, un principio chiaro di responsabilità in capo ai soggetti che forniscono e/o operano sistemi di IA impiegati nella PA e nelle istituzioni educative, assicurando tracciabilità delle decisioni e presidi di controllo umano, con particolare attenzione ai casi che coinvolgono minori e trattamento di dati personali.

g) Trasparenza su risorse, target formativi e coinvolgimento delle parti sociali

Integrare le misure attuative con elementi minimi di verificabilità: numero di destinatari, durata minima dei percorsi, costo unitario indicativo, criteri di qualità e indicatori di efficacia; prevedere inoltre il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali ogni volta che l'attuazione incida su organizzazione del lavoro, carichi, formazione, valutazione e trattamento economico.

Ribadiamo che l'Intelligenza Artificiale può rappresentare un'opportunità per il sistema educativo **solo se governata in chiave antropocentrica**, con tutela dei diritti, sicurezza, qualità della didattica e pieno rispetto del lavoro docente.

Il Coordinatore nazionale

Federazione Gilda Unams

Carlo Vito Castellana